

sogni e delle esigenze sociali dei tempi. I quali, scorso il periodo storico, secondo il diritto romano, e il sistema feudale nel medio evo, fanno capo alla grande riforma di Pietro Leopoldo I in Toscana, che fu, può dirsi, il creatore del vero sistema livellare, non più come contratto ma sìvvero come istituzione, cui si riconnette tutto un sistema economico di riforme legislative ed amministrative; il fine ultimo delle quali è la *disponibilità* e *commerciabilità* della proprietà fondiaria, e alla cui disponibilità e commerciabilità si contribuì principalmente con le leggi relative alla *incapacità civile* delle mani-morte, dirette a togliere la causa d'*inalienabilità* dipendente dalla *qualità delle persone*, e con le leggi che stabilirono l'*affrancazione coatta* degli oneri imposti sui beni dei laici a favore delle mani-morte: legislazione feconda di non pochi benefizi, chè, col rendere disponibili e *quasi allodiali* i fondi livellari di qualunque mano-morta, si potè raggiungere lo scopo economico dello svincolamento di cotesta specie di proprietà.

Sicchè, dato il carattere, come dicemmo, di *quasi allodialità* ai fondi enfiteutici, assicurata la *libera commerciabilità* di detti fondi col diritto di affrancazione, i beni livellari poterono passare nel pieno dominio del possessore come quelli di qualunque altra proprietà, pagando all'amministrazione, al Luogo pio, padrone diretto, il capitale dell'intero canone, sul ragguaglio di una percentuale che potesse conciliare gl'interessi d' ambo le parti, del dominio diretto cioè e del possessore, ed offrire un modo semplice e facile di contrattazione.

Nè le tradizioni della legislazione Leopoldina andarono perdute col volgere e progredire dei tempi; tanto che al sorgere del nuovo Regno italiano, il R. Governo della Toscana fu primo a riconoscere l'opportunità di vie più rinvigorire quelle leggi, affinchè *riuscissero ad operare la libertà della terra con quella pienezza di effetto da cui dipende la sicurezza del possesso stabile, e la perfezione dell'industria agricola*. Di modo che, il 15 marzo del 1860, decretava: « affrancabili, nonostante qualunque contrarietà di legge o di patto, tutti indistintamente i beni di qualunque natura, di cui il dominio diretto, per qualunque provenienza, spetti attualmente a mani-morte di qualunque specie, sì esenti che non esenti, sì laicali che ecclesiastiche, e di cui, altresì, l'util dominio spettì a privati possessori per titolo d'enfiteusi, livello, fitto od altro somigliante ed affine.... E ciò mediante cessione e risegna che l'utilista faccia